



Comune di Tiggiano

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali

(art. 1, commi da 102 a 110, della L. 30/12/2025, n. 199)

DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA	3
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	4
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.....	4
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	5
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	5
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	5
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente	5
Articolo 9 – Entrata in vigore	6

DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, limitatamente ad IMU, TARI e TASI, non riscosse a seguito di provvedimenti di accertamento anche se divenuti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Il presente regolamento disciplina inoltre la definizione agevolata:

a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento relativi a Imu e Tasi.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da accertamenti anche se divenuti esecutivi, relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2025, o anche per i quali siano in corso procedure di accertamento possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale, a titolo di interessi e a titolo di rimborso delle eventuali spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti, escluse le somme dovute a titolo di sanzioni.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da

a) un avviso di accertamento esecutivo (di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019) emesso entro il 31/12/2025;

b) un avviso di pagamento relativo alle annualità comprese nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2025;

c) in caso di dichiarazione omessa o infedele il debito dovuto sarà determinato dall'Ufficio a seguito della presentazione da parte del contribuente unitamente all'istanza di cui al 5° comma, della dichiarazione corretta.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in un avviso di pagamento o in un atto di accertamento.

4. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

5. Il Comune, su istanza del debitore redatta in conformità alla modulistica a disposizione sul sito internet dell'Ente, da presentarsi personalmente al protocollo o presso l'Ufficio Tributi o a mezzo PEC all'indirizzo ragioneria.comune.tiggiano@pec.rupar.puglia.it entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera all'albo pretorio dell'Ente sul sito internet istituzionale, comunica, nei successivi 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze che possono essere oggetto di definizione agevolata. In caso di omessa o infedele dichiarazione, unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore deve presentare la dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 10 giorni successivi alla notifica della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 5, apposita dichiarazione, con le modalità indicate all'art. 2, 5° comma e in conformità alla modulistica a disposizione sul sito *internet* dell'Ente. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate (il cui importo minimo non può essere inferiore a € 100 e nel rispetto di quanto previsto al comma seguente) nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, con riferimento all'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, non inferiore a 100 euro, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 31 gennaio 2027;

b) versamento nel numero massimo di 2 rate di pari importo, se il dovuto complessivo a titolo di capitale e interessi, è pari o inferiore a € 400, con prima rata avente scadenza il 31 gennaio 2027 e le successive rate entro l'ultimo giorno di ogni mese successivo;

c) versamento nel numero massimo di 4 rate di pari importo, se il dovuto complessivo a titolo di capitale e interessi, è maggiore di € 400 e minore o pari ad € 2.000,00 con prima rata avente scadenza il 31 gennaio 2027 e le successive rate entro l'ultimo giorno di ogni mese successivo;

d) versamento nel numero massimo di 8 rate di pari importo, se il dovuto complessivo a titolo di capitale e interessi, è maggiore di € 2.000,00 e minore o pari ad € 4.000,00 con prima rata avente scadenza il 31 gennaio 2027 e le successive rate entro l'ultimo giorno di ogni mese successivo;

e) versamento nel numero massimo di 12 rate di pari importo, se il dovuto complessivo a titolo di capitale e interessi, è maggiore di € 4.000,00 e minore o pari ad € 8.000,00 con prima rata avente scadenza il 31 gennaio 2027 e le successive rate entro l'ultimo giorno di ogni mese successivo;

f) versamento nel numero massimo di 18 rate di pari importo, se il dovuto complessivo a titolo di capitale e interessi, è maggiore di € 8.000,00 con prima rata avente scadenza il 31 gennaio 2027 e le successive rate entro l'ultimo giorno di ogni mese successivo;

3. Tutti gli importi dovuti a titolo di capitale e di interessi saranno maggiorati delle somme eventualmente dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive di notificazione degli atti e degli oneri di riscossione previsti dalla Legge n. 160/2019.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

5. Dalla comunicazione di cui al comma 2 decorrono gli effetti della definizione agevolata accordata. Con la stessa comunicazione il Comune comunica anche l'eventuale diniego totale o parziale alla definizione agevolata stessa, o l'eventuale rimodulazione delle condizioni di definizione proposte dall'istante.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 10 giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unico importo ovvero anche di una singola rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, si decade dal beneficio della definizione con conseguente riespansione del debito originariamente dovuto, rimanendo dovute le sanzioni, con ripresa delle azioni di recupero coattivo. In tal caso, i versamenti effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente agli accertamenti anche esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo. Le procedure cautelari ed esecutive saranno avviate o riattivate nel caso in cui il debitore non sia in regola con il pagamento dell'importo previsto in un'unica soluzione o delle singole rate accordate o in caso di mancato perfezionamento/decadenza di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi

giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento dell'unico importo o della prima rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento dell'importo o della prima rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune in conformità a quanto previsto dai commi 102 e 108 dell'art.1 della L. n. 199/2025.